

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con l'art. 32 del D.L. 30/9/2003, n. 269 convertito con modificazioni nella Legge 23/11/2003, n. 326, contenuto nel decreto omnibus alla Finanziaria 2004, è stato introdotto il 3° condono edilizio, riaprendo di fatto le disposizioni legislative contenute nelle precedenti leggi in materia, L. 47/85 e L. 724/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per le opere abusive che risultano ultimate alla data del 31/03/2003;

Considerato che il suindicato articolo prevedeva che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione dell'anticipazione degli oneri concessori, andasse presentata, a pena di decadenza, entro il 31/03/2004; termine successivamente prorogato al 31/07/2004 con il Decreto Legge n. 82 del 31/3/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/3/2004;

Visto che la Corte Costituzionale con le sentenze n. 196-197-198- 199 nella seduta del 11/05/2004 e pubblicate il 28/06/2004, ha sciolto il nodo del conflitto Stato-Regioni sulle competenze per l'applicazione del condono edilizio, pronunciandosi sui ricorsi presentati da numerose Regioni (Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) sancendo la piena competenza dello Stato a determinare in via esclusiva il condono sul versante delle responsabilità penali relative alle costruzioni abusive, affermando, però che sul piano del condono amministrativo lo Stato non può escludere il potere delle Regioni di articolare e specificare la legislazione statale mediante proprie leggi;

Considerato che a seguito di quanto sancito dalla Consulta è stato emanato il Decreto Legge 12/07/2004, n. 168 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12/07/2004, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2004, n. 191 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31/07/2004, recante "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica", che all'art. 5) dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 28/06/2004, spostando il termine per la presentazione delle domande di sanatoria dal 31/7/2004 al periodo compreso tra l'11/11/2004 ed il 10/12/2004 (emendamento approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 21/7/2004) e concedendo alle Regioni, per l'emanazione delle proprie leggi regionali in materia, quattro mesi dall'entrata in vigore del predetto D.L. 168/2004 e cioè entro il 12/11/2004;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 21/10/2004, pubblicata sul Bollettino Regionale Ufficiale n. 26 del 22/10/2004, con la quale la Regione Emilia-Romagna disciplina l'applicazione sul suo territorio del nuovo condono edilizio di cui alla L. 326/2003;

Considerato che la scelta operata in proposito dalla Regione Emilia-Romagna è quella di condonare solo gli abusi minori assicurando la più ampia tutela del territorio, attraverso la diminuzione delle tipologie di interventi condonabili, la riduzione dei limiti volumetrici, la non sanabilità delle nuove costruzioni, così come la formazione di nuove unità immobiliari, salvo i casi di recupero dei sottotetti negli edifici mono e bi-familiari, degli interventi privi dei requisiti minimi igienico-sanitari, abusi in edifici già condonati per abuso grave, ampliamenti e sopraelevazioni in edifici di pregio storico, in aree demaniali o protette;

Dato atto che alla scadenza del 10/12/2004 sono state presentate al protocollo comunale n. 509 istanze di concessione in sanatoria che hanno determinato un primo introito, a titolo di acconto oneri da condono, pari ad Euro 217.000,00 circa;

Considerato che la Legge Regionale n. 23/2004, all'art. 28), prevede, come regola generale, che il contributo di costruzione dovuto per la regolarizzazione degli abusi edilizi è raddoppiato rispetto alle misure previste dalla normativa regionale e comunale vigente alla data di entrata in vigore della legge suindicata e che, quindi, è possibile preventivare una entrata ulteriore, anche in considerazione di una media a pratica di circa Euro 2.000,00 sulla base del precedente condono L. 724/94, pari a circa Euro 1.000.000,00 nel Bilancio 2005/2006;

Considerato altresì che la suddetta Legge Regionale stabilisce all'art. 27, comma 8), una maggiorazione

del 20% dei diritti di segreteria dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti e che, pertanto, è ipotizzabile una entrata da diritti di segreteria per condono, considerando una media a pratica di Euro 360,00, pari ad Euro 200.000,00 circa sul Bilancio 2005/2006, e che dette risorse possono essere utilizzate dall'Amministrazione Comunale per finanziare il programma speciale per l'esame delle pratiche di condono edilizio;

Considerato che, in base alle previsioni esposte, si può ipotizzare un incasso complessivo, tra oneri e diritti di segreteria, di circa Euro 1.200.000,00;

Constatato, infine, che il Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10/12/2004 ha deliberato di impugnare davanti alla Corte Costituzionale le leggi approvate dalla Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, adducendo la motivazione di illegittimità del divieto totale di sanatoria per le nuove costruzioni, in particolare secondo l'Esecutivo la Corte Costituzionale con la sentenza n. 196/2004 ha stabilito che la sanatoria edilizia rientra nella materia del "governo del territorio", attribuito alla competenza legislativa concorrente delle Regioni ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che la previsione del titolo abilitativo in sanatoria costituisce un principio fondamentale della materia cui le Regioni devono uniformarsi;

Ritenuto necessario, nelle more della risoluzione del contenzioso Stato/Regioni, dover procedere ad organizzare la gestione di tutta la partita condono edilizio, che costituisce un carico di lavoro molto gravoso ed a carattere straordinario e consistente per il Settore Urbanistica/Edilizia Privata del Comune;

Visto lo schema organizzativo proposto dal Dirigente del Settore Urbanistica, depositato agli atti della presente delibera, nella quale è esplicitato il "progetto condono" che sostanzialmente coinvolge utti i 5 dipendenti del Settore (Turrini, Gamucci, Sabatini, Livi e Mini) con diverse mansioni, responsabilità ed impegno, in aggiunta ad una collaborazione amministrativa esterna part-time (20/25 ore settimanali), che comporta una spesa complessiva nel biennio 2005/2006 pari ad Euro 155.000,00, totalmente coperta dall'importo dei diritti di segreteria e comunque indispensabile a determinare un introito per il Comune stimato superiore ad Euro 1.000.000,00 nel biennio 2005/2006;

D E L I B E R A

1) - di approvare il "progetto condono" secondo lo schema proposto dal Dirigente del Settore Urbanistica, depositato agli atti, che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Ente e di attivare collaborazioni esterne di tipo amministrativo-contabile e, qualora si verifichi la necessità, in corso di svolgimento, anche di tipo tecnico e legale, che potranno essere conferite successivamente con apposita determina dirigenziale;

2) - di determinare che la spesa complessiva del progetto, prevista in Euro 150.000 nel biennio 2005/2006, farà carico sul cap. 4030.002 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio", come segue:

- quanto ad Euro 75.000 sul Bilancio 2005 - impegno n. 107 - ,
- quanto ad Euro 75.000 sul Bilancio 2006 che avrà la necessaria disponibilità;

3) - di individuare nella persona del Dirigente del Settore Urbanistica arch. Daniele Fabbri, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento alla presente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL30895/ASD-DEL Delibera G.C. n. 165 del 29.12.2004 pag.
